

## **Allegato al D.A. n. 4 del 16/02/2010**

### *Criteria e modalità per il riconoscimento dei Distretti Turistici*

#### *Art.1 Oggetto*

1. In attuazione dell'art.7 della legge 15 Settembre 2005, n°10, si disciplinano i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Distretti Turistici in Sicilia.
2. Con il riconoscimento la Regione Siciliana intende promuovere nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo e il loro coordinamento con la programmazione regionale.

#### *Art.2 Definizione e finalità*

1. Si definiscono Distretti Turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province della Regione Siciliana e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.
2. Elementi distintivi del Distretto Turistico sono il territorio, l'organizzazione a sistema degli operatori turistici pubblici e privati e i progetti di sviluppo turistico che verranno identificati nel programma dell'Assessorato regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo.
3. Finalità sono quelle ricomprese nel comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 Settembre 2005, n.10:
  - a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
  - b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
  - c) si possono istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per tutti i distretti turistici riconosciuti;
  - d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
  - e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
  - f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;

g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.

4. Il perseguimento delle finalità individuate dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 Settembre 2005, n.10 e degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, vanno comunque intesi come strettamente funzionali al miglioramento delle condizioni di offerta turistica complessiva, di fruibilità ed accessibilità dei fattori di attrazione situati nel territorio del DTL stesso, nonché all'aumento dei volumi relativi al turismo pernottante e della spesa turistica. L'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, nell'ambito delle competenze di cui al successivo art. 9, monitora il rapporto diretto tra le risorse complessive impiegate dal DTL nel triennio attuativo dei piani di cui all'art. 6 per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3 ed i parametri relativi al turismo pernottante ed alla variazione di spesa turistica.

### ***Art. 3 Requisiti minimi territoriali di ammissibilità***

1. La perimetrazione del Distretto Turistico deve tenere conto delle peculiarità del territorio che deve caratterizzarsi per un'offerta integrata e per la presenza di attrattori turistici in grado di costituire autonoma capacità di destinazione turistica.
2. I distretti devono essere costituiti prioritariamente in forma territoriale tra territori contigui. E' data possibilità di costituire distretti tematici (integrazione fra territori non contigui caratterizzati da un unico tema specifico), che rappresentano una eccezione la cui progettualità non potrà sovrapporsi a quella dei distretti territoriali, con i quali vanno integrati..
3. Ai fini del riconoscimento, il distretto deve, pena l'inammissibilità, avere un'adeguata consistenza demografica di almeno 150.000 abitanti, una significativa capacità ricettiva pari ad almeno 7.500 posti letto complessivi ubicati all'interno dei comuni facenti parte del distretto e deve possedere almeno un esercizio commerciale ogni 350 abitanti. Il territorio del Distretto deve, inoltre, avere infrastrutture culturali materiali ed immateriali (siti museali, archeologici, architettonici etc., manifestazioni e/o rassegne con almeno tre anni consecutivi di rappresentazione) o naturalistiche (parchi naturali) od altro.
4. Non potranno essere riconosciuti distretti turistici formati da un'aggregazione territoriale inferiore a n° 12 comuni.
5. In fase di prima applicazione, in deroga ai requisiti di cui al presente articolo, previa presentazione della istanza di cui al successivo articolo 5 (ALLEGATO MODULO 3), è consentita la costituzione di un unico Distretto Turistico da parte delle isole e degli arcipelaghi siciliani, di un distretto turistico tematico per la valorizzazione della Venere di Morgantina e di un distretto turistico tematico legato ai percorsi della "Targa Florio" riconosciuta ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n.9/2002 quale "patrimonio storico – culturale della Regione

Siciliana”.

6. Al fine di evitare l'eccessiva frammentazione e l'incoerenza della promozione dei territori costituenti il DTL, circuiti tematici di promozione del territorio potranno essere creati e promossi anche attraverso la collaborazione tra DTL e non solo per iniziativa dei singoli comuni.

#### ***Art. 4 Soggetti promotori e costituzione***

1. I Distretti Turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali siciliani e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.
2. I distretti turistici devono essere costituiti obbligatoriamente da soggetti pubblici e privati, sulla base di una capacità progettuale di fare sistema, al fine di giungere ad una offerta turistica integrata, valorizzando tutte le diverse caratteristiche di un territorio e le sue risorse. La natura giuridica del Distretto deve essere definita nell'atto costitutivo, avente forma scritta e data certa, ed è rimessa all'autonomia dei soggetti fra le modalità, comunque, previste dall'ordinamento vigente. Nell'atto costitutivo dovrà essere indicato in maniera univoca il soggetto rappresentante dei promotori del Distretto, che dovrà provvedere alle azioni di rappresentanza, iniziativa e coordinamento.
3. L'eventuale adesione ad un Distretto già riconosciuto, da parte di un nuovo soggetto, dovrà essere sottoposta preventivamente ad approvazione dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, in assenza di riscontro da parte dell'Assessorato, l'adesione si intenderà accolta.
4. Sono riconosciuti come distretti turistici, ai sensi del 1° comma dell'art. 74 della L.R.14 maggio 2009, anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento. In questo caso il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320, purché il soggetto responsabile si sia trasformato in agenzia di sviluppo locale entro la data del 31 dicembre 2009. In tal caso il predetto soggetto deve farsi promotore della proposta di riconoscimento secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
5. I soggetti di cui al precedente comma 4 che non possiedono i requisiti previsti dal presente provvedimento, in deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 3 comma 3, vengono riconosciuti quali distretti turistici, purché dimostrino di aver attivato processi aggregativi ed ogni altra utile iniziativa al fine del raggiungimento dei predetti requisiti, con l'obbligo in capo agli stessi di accettare la richiesta di adesione di altri comuni. In tal caso la *governance* del distretto dovrà obbligatoriamente essere adeguata tenendo conto, in maniera proporzionale, della presenza dei nuovi comuni.
6. I soggetti che hanno già attuato Piani di Sviluppo Turistici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 7 della Legge 15 settembre 2005 n. 10 ed i requisiti previsti

dal presente decreto, la cui progettualità è già stata positivamente valutata dal Nucleo Regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – ex legge 144/99, vengono riconosciuti quali Distretti Turistici nei termini e con le modalità previste dal presente decreto.

7. I soggetti promotori di cui ai precedenti commi 4 e 6, per accedere alle procedure di riconoscimento, devono comunque essere in possesso dei requisiti territoriali minimi di ammissibilità previsti al precedente art. 3 e presentare la domanda di cui al successivo art. 5, al fine di verificare il possesso degli ulteriori requisiti.
8. I soggetti promotori possono far parte di un solo Distretto turistico tematico e di un solo Distretto turistico territoriale.
9. L' eventuale recesso di un soggetto pubblico e/o privato dal Distretto Turistico già riconosciuto, nel triennio di attuazione della progettualità assentita, non determina la revoca del riconoscimento, se tale recesso non fa venire meno i requisiti di cui al precedente articolo 3. E' comunque facoltà dei Distretti, entro 180 giorni dal recesso di un partner, ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dei requisiti; durante tale periodo i Distretti mantengono intatta la capacità di operare. L'eventuale recesso dal Distretto potrà avvenire solo dopo almeno un anno di partecipazione al distretto medesimo.

#### *Art. 5 Procedura di riconoscimento*

1. Al fine di ottenere il riconoscimento i soggetti proponenti i Distretti Turistici, di cui all'art.4, presentano apposita domanda all'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo (ALLEGATO MODULO 1).
2. La domanda, deve contenere i seguenti elementi:
  - a) elenco dei soggetti pubblici e privati partecipanti. (ALLEGATO MODULO 2)
  - b) studio sulla perimetrazione del distretto dal quale risultino la consistenza demografica (certificata al 31/12/2009 dall'Ufficio Anagrafe di ogni singolo Comune aderente al Distretto), l'estensione territoriale complessiva interessata, il numero degli esercizi commerciali, il numero dei posti letto, gli elementi di attrazione turistica e le risorse culturali, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio, con particolare riferimento agli elementi che ne costituiscono omogeneità;
  - c) piano di sviluppo turistico di cui al seguente articolo 6 per il triennio successivo all'anno in cui viene presentata la domanda;
  - d) schema di atto costitutivo, corredato dal regolamento di gestione, da dove si evince la denominazione, la natura giuridica dei Distretti Turistici quale elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 30% della compagine sociale;
3. Le domande devono essere presentate a partire dal 1 al 30 gennaio di ogni anno, al fine di procedere all'inserimento nella programmazione regionale. In sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
4. I soggetti previsti dall'articolo 4 comma 4 e 5 devono produrre apposita

dichiarazione di conferma (ALLEGATO MODULO 4), espressa almeno dai quattro quinti degli enti territoriali aderenti, di adesione al distretto stesso, nonché dichiarazione di avvenuta modifica dei propri statuti o regolamenti per l'adeguamento ai principi ed alle disposizioni del presente decreto.

5. Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dall'Assessore e presieduta dal Dirigente Generale dell'Assessorato o da un suo delegato e composta da quattro Dirigenti dell'Assessorato, da due esperti indicati da ANCI e URPS e dai tre rappresentanti delle Organizzazioni Regionali maggiormente rappresentative del comparto turistico firmatarie del CCNL.  
Nel corso della attività di valutazione, la Commissione potrà richiedere ai proponenti ogni chiarimento e informazione utile al fine di maturare un giudizio compiuto sulla proposta e, eventualmente, chiedere l'integrazione della documentazione presentata
6. Nella valutazione si terrà conto delle risultanze del "Manuale di valutazione qualitativa" redatto nel maggio 2007 su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo) e del :
  - a) coinvolgimento di un elevato numero di idonei soggetti pubblici e privati;
  - b) rilevante estensione territoriale ;
  - c) comprovata sussistenza di un contesto turistico, caratterizzato dall'offerta di attrattive, beni, risorse e valori;
  - d) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento,
  - e) coerenza del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo con gli indirizzi della programmazione turistica regionale.
7. A conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione formulerà all'Assessore del Turismo un parere motivato in ordine al riconoscimento o meno del Distretto. L'Assessore con proprio decreto provvede al riconoscimento del Distretto Turistico e da ciò ne deriva l'obbligo di inserire insieme alla denominazione prescelta per il distretto, la dicitura " DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA" e lo stemma della regione siciliana.
8. E' fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni e di avvalersi di strutture pubbliche e private specializzate nel settore per procedere all'attività di valutazione.

### ***Art. 6 Piano di sviluppo turistico***

1. Alla domanda per il riconoscimento dei Distretti Turistici è allegato il piano di sviluppo turistico.
2. Il piano di sviluppo può essere sviluppato anche in progetti specifici riguardanti porzioni del territorio di riferimento che si caratterizzano per particolari tipologie di prodotti turistici;
3. Il piano di sviluppo deve contenere i seguenti elementi:
  - studio sulle ipotesi di sviluppo dell'area di riferimento dei Distretti Turistici con analisi di mercato e di posizionamento marketing attuale e potenziale con una descrizione dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e delle minacce secondo l'analisi Swot ;

- gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio sia con il piano nel suo complesso che con i progetti specifici e i risultati attesi;
  - gli interventi previsti distinti per azioni strutturali, di prodotto e di commercializzazione;
  - il cronogramma delle attività;
  - il programma finanziario del piano nel suo complesso e dei progetti specifici di sviluppo con allegato il piano finanziario delle risorse pubbliche e private che i soggetti partecipanti si sono impegnati ad apportare.
4. La realizzazione del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo è soggetta a monitoraggio costante, a verifica periodica dei risultati parziali e alla valutazione finale dei risultati conseguiti.

### ***Art. 7 Finanziamento dei progetti di sviluppo***

1. Con distinto decreto redatto ai sensi del comma 3 dell' art.6 della L.R. 10/2005 l'Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo stabilirà la misura e le modalità del finanziamento dei Distretti Turistici regolarmente riconosciuti.
2. Il riconoscimento dei distretti turistici è condizione per l'attribuzione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 10/2005 e dagli artt. 5 e 6 della legge 29 Marzo 2001, n.135;
3. Ai Distretti Turistici potranno essere destinati, ove ne ricorrano le condizioni, i cofinanziamenti previsti dalle linee d'intervento PO FESR 2007/2013, come richiamate dall'art. 74 della L.R. 14 Maggio 2009, n. 6.

### ***Art. 8 Struttura organizzativa del Distretto Turistico***

1. La scelta della forma associativa che dà luogo al distretto turistico è rimessa all'autonomia dei soggetti partecipanti. Il modello organizzativo deve essere però ispirato a criteri di snellezza operativa che garantisca la governance e il coordinamento degli interventi dei soggetti partecipanti.
2. L'atto costitutivo e il regolamento organizzativo del distretto deve avere una durata non inferiore a tre anni. Il regolamento organizzativo del distretto deve espressamente indicare:
  - a) la regolamentazione dei rapporti nonché gli impegni assunti dai soggetti aderenti rispetto alle azioni concordate;
  - b) le responsabilità assegnate a ciascuno dei soggetti aderenti e il regime sanzionatorio per eventuali inadempienze.
  - c) un sistema autonomo di controllo delle azioni concertate con l'indicazione del soggetto delegato al controllo.

### ***Art. 9 Valutazione, controllo e poteri di revoca***

1. I distretti turistici trasmettono all'Amministrazione una rendicontazione annuale sull'attività svolta, con indicazione dei risultati conseguiti, delle spese sostenute e

- delle modalità di impiego dell'eventuale finanziamento pubblico.
2. A conclusione del terzo anno di attività, termine ultimo per la realizzazione del programma nel suo complesso e dei singoli progetti attuativi, il distretto turistico provvede alla rendicontazione finale sui risultati conseguiti, le spese sostenute e l'impiego dell'eventuale finanziamento.
  3. La regolarità della rendicontazione è condizione per l'erogazione del finanziamento e per l'ammissibilità delle spese sostenute nella realizzazione delle diverse fasi del programma di attività.
  4. L'Amministrazione regionale ha libero accesso, a semplice richiesta, a tutta la documentazione in possesso dei beneficiari relativa ai programmi finanziati e può operare verifiche sul campo per accertare lo stato di avanzamento dei progetti di sviluppo e le modalità di effettiva realizzazione degli interventi.
  5. È facoltà dell'Amministrazione regionale, qualora ne sia fatta espressa richiesta motivata, concedere al distretto turistico, al termine del primo e del secondo anno, la possibilità di effettuare una rimodulazione degli interventi programmati, nonché di consentire, al termine del terzo anno di attività, una proroga, non superiore a sei mesi, per la conclusione delle iniziative previste dal programma.
- Nel caso in cui il Distretto Turistico sia destinatario di risorse comunitarie di cui al PO 2007/2013, i termini di realizzazione del piano di sviluppo sono automaticamente correlati a quelli più in generale fissati dalle norme che regolano la gestione delle singole linee d'intervento.

#### ***Art. 10 Revoca del riconoscimento ed estinzione del distretto.***

1. Il riconoscimento può venire revocato dall'Assessore regionale al Turismo nei seguenti casi:
  - Accertata inadempienza rispetto al regolamento organizzativo e al piano di sviluppo;
  - Inattività prolungata;
  - Irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
  - Difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività;
  - Verificarsi di recessi da parte di soggetti aderenti, senza che ne subentrino altri equivalenti, tale da comportare il venir meno dei requisiti dell'ambito territoriale;
2. La revoca del riconoscimento comporta la revoca del cofinanziamento eventualmente accordato e l'obbligo di restituzione da parte del distretto turistico delle somme già erogate, ad eccezione delle somme ritenute ammissibili dall'Assessorato e, comunque, utili al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo approvato.
3. Il distretto si estingue su richiesta del distretto stesso o a seguito del conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo già valutato dall'Assessorato in fase di riconoscimento. Dalla data del provvedimento di revoca o di estinzione è fatto divieto di inserire insieme alla denominazione prescelta per il distretto, la dicitura “ DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA” e lo stemma della Regione siciliana.